

**ALLEGATO D**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI UBICATI PRESSO  
LE SEDI DELL'AIFA IN ROMA PER N. 24 MESI – CIG 83234231F3**

**TRA**

**l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Antonino Laganà, nato a Roma il 15/01/1962, in qualità di delegato alla sottoscrizione di atti e contratti relativi a lavori, servizi e forniture entro la soglia comunitaria, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 619 del 21-05-2020

**E**

la \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata nelle *Premesse* del presente Contratto.

**PREMESSO CHE**

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:  
  
- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le Parti;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Affidatario*, indica \_\_\_\_\_, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di Affidatario della procedura per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi dell'Aifa in Roma per n. 24 mesi – CIG 83234231F3, e contraente del presente Contratto;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig. \_\_\_\_\_, conferita dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, autenticata nella firma dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 3, il 30 settembre 2010 al n. 4332 (*solo in caso di firma del Contratto da parte di un Procuratore del Fornitore*);

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Affidatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Affidatario;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;

- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal Fornitore nel corso dell'Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso dell'Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente

*Contratto;*

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente *Contratto* di cui all'art. 2;
- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti del \_\_\_\_\_;
- *DVR* indica il Documento di Valutazione dei Rischi del *Fornitore* del \_\_\_\_\_, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente;
- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal *Fornitore* in merito in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;
- *Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679*, indica la nota di designazione da parte di AIFA del responsabile esterno al trattamento dei dati, che sarà firmata dal *Fornitore* per accettazione;
- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ovvero il deposito in contanti di € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ sul c/c AIFA;
- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016*: \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- *Polizza Assicurativa* n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- n. \_\_\_\_\_ *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione/i, firmata/e dal *Fornitore* e dai propri incaricati in merito in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;
- b) l'AIFA, con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha autorizzato l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti ubicati

presso le sedi dell'Aifa in Roma per n. 24 mesi – per un importo complessivo a

base d'asta di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), oltre IVA, previa Indagine

di mercato avviata con Lettera di invito num. prot. \_\_\_\_/P del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

c) all'esito dell'Indagine di mercato, l'offerta presentata dall'*Affidatario* è risultata quella "economicamente più vantaggiosa";

d) con nota num. prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, l'affidamento veniva regolarmente notificato alla \_\_\_\_ secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;

e) l'*Affidatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonchè le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi (Allegato 1 al Bando MePA "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato 2

Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3

Patto di integrità, l'Allegato 18 Capitolato Tecnico - Servizi di riparazione e manutenzione degli impianti) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Affidatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

## **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida al *Fornitore*, che accetta, l'esecuzione dei Servizi di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso le sedi dell'AIFA in Roma, alla Via del Tritone nn. 181 e 169 ovvero presso altra sede sempre all'interno del territorio di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA, a mezzo di n. \_\_ FTE (Full Time Equivalent).

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti al successivo Art. 17, nel

Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di procedura dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Affidatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

#### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di ventiquattro (24) mesi dalla data di "inizio attività" che sarà oggetto di apposito verbale, stilato in contraddittorio tra l'*AIFA* e il *Fornitore* e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. A far data dalla scadenza del presente *Contratto*, ovvero dalla risoluzione o scioglimento del medesimo, intervenuti per qualsiasi ragione o causa, il *Fornitore contraente*, si impegna ad affiancare, con proprio personale, gli eventuali soggetti terzi designati dall'*AIFA*, all'esito delle procedure previste per legge, per l'espletamento degli stessi *Servizi* oggetto del presente *Contratto*. Le *Parti* convengono che l'affiancamento di cui al presente comma, il cui corrispettivo è già compreso nell'importo di cui all'art. 4, dovrà essere assicurato per un periodo minimo di 5 (cinque) giorni.

3. E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti,

provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo previsto per i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* verrà remunerato, dietro presentazione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

**a) Per la componente di erogazione del servizio di cui al par. 2 del Capitolato**

**Tecnico** (c.d. "attività a canone"), l'importo di € \_\_\_\_\_, oltre IVA

di cui all'Offerta Economica verrà corrisposto in n. 24 canoni mensili

posticipati, ciascuno pari a euro \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) oltre IVA.

Si precisa che l'AIFA ha previsto un budget massimo non garantito di ulteriori euro 50.000,00 (oltre IVA) dedicato sia alla remunerazione dell'eventuale fornitura di "materiale non di uso e consumo" di cui al paragrafo 3.2.2 del Capitolato Tecnico (Allegato B), che potrebbe essere richiesta al Fornitore sulla base di eventuali necessità che si manifestassero durante il periodo contrattuale, sia alla remunerazione delle eventuali "attività extra-canone" di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico (Allegato B), consistenti in prestazioni integrative straordinarie erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità, legate al verificarsi di un particolare evento che dovranno essere gestite attraverso specifici "Ordini di intervento per attività extra canone", non comprese nel canone dei servizi di cui al paragrafo 2 del Capitolato.

Si precisa che detto importo netto di euro 50.000 ha la funzione di indicare il limite

massimo di budget che potrà essere corrisposto al Fornitore per il predetto servizio/fornitura e che l'AIFA non garantisce l'attivazione del servizio/fornitura.

Sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, l'AIFA, infatti, potrà procedere a richiedere le attività/forniture all'Affidatario, precisandosi che non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Affidatario, potendo l'AIFA rivolgersi, a propria insindacabile scelta, ad altro operatore economico debitamente selezionato.

Dette attività/forniture saranno pagate, solo se richieste, e con le seguenti modalità:

**b)** Per quanto riguarda le eventuali forniture di **“materiale non di uso e consumo”** di cui al paragrafo 3.2.2 del Capitolato Tecnico, in caso di sostituzione di parti usurate degli Impianti, il costo delle stesse resterà a carico dell'AIFA. In particolare, il costo verrà di volta in volta quantificato secondo il listino DEI – Tipografia del Genio Civile Nazionale applicando il ribasso offerto in gara dal Fornitore, ferma restando la preventiva approvazione dell'AIFA. Ove ciò non fosse applicabile, il Fornitore presenterà all'AIFA il relativo preventivo che sarà oggetto di valutazione comparativa rispetto ai prezzi di mercato presenti sul MePA, fermo restando che non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Affidatario, potendo l'AIFA rivolgersi, a propria insindacabile scelta, ad altro rivenditore debitamente selezionato.

**c)** Per quanto riguarda le eventuali **“attività extra canone”**, di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, verrà applicato il corrispettivo per “opera compiuta” (manodopera e materiali), ove previsto nei listini DEI-Tipografia del Genio Civile Nazionale, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno utilizzati saranno quelli vigenti



alla data dell'Ordine di intervento per attività "extra canone" da parte del Direttore dell'Esecuzione.

Nel caso tali attività non siano presenti nel prezzo DEI come "opere compiute" si procederà con le seguenti modalità e nell'ordine:

a) per assimilazione con lavorazioni analoghe presenti nel prezzo DEI di riferimento;

b) ovvero, sommando il costo di acquisto del materiale/ricambio/componente presenti nel listino DEI, al netto del ribasso offerto in sede di gara, al costo della manodopera necessaria (calcolato come indicato a seguire);

c) ovvero, nel caso di voci di prezzo non presenti nel prezzo DEI, sommando le spese effettivamente sostenute per l'acquisto del materiale/ricambio/componente (preventivamente approvate dal Direttore dell'esecuzione) maggiorate del 5%, al costo della manodopera necessaria (calcolato come indicato a seguire).

Il costo della manodopera da utilizzare sarà quello ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione, cui si aggiunge un importo percentuale pari al 28,70%, afferente alle voci di costo rappresentate dalle spese generali (17%) e dall'utile d'impresa (10%), calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa. Il ribasso offerto in sede di gara si applica esclusivamente al 28,70% di cui sopra (spese generali e utile d'impresa).

Saranno inoltre remunerati eventuali costi per la sicurezza che non siano già inclusi nei prezzi DEI di riferimento o nelle spese generali, sulla base di relativo computo analitico.

Nel caso in cui le attività "extra canone" vengano eseguite dal personale

dedicato alle attività di Presidio fisso durante l'orario del Presidio stesso, dovrà essere dedotto, dal corrispettivo dovuto per l'attività extra canone, il costo della manodopera (in quanto già remunerata all'interno del canone mensile).

**d)** Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Affidatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Affidatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'*Affidatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui

all'art. 35 comma 18 del Codice.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché al rilascio al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'*AIFA* procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia, la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG \_\_\_\_\_, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

**A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti.** Pertanto, le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e

con diciture IVA diverse da quella “scissione dei pagamenti” non saranno ritenute

valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si

applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;

- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell’editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;

- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell’obbligo dell’emissione delle fatture alla PA con “scissione dei pagamenti” anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d’imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l’Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell’Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all’invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all’indirizzo pec: [protocollo@aifa.mailcert.it](mailto:protocollo@aifa.mailcert.it) e dal 16 marzo 2018 esclusivamente all’indirizzo pec [protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it), un prospetto dettagliato con l’indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: “**Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_**”, riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto

corrente bancario dedicato intestato all'*Affidatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Affidatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

11. L'*Affidatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Affidatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Affidatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Affidatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della

prestazione l'*Affidatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dall'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Affidatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Affidatario*.

8. Quale clausola sociale e condizione particolare per l'esecuzione del *Contratto*, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore contraente* si impegna a garantire l'assunzione del personale "titolare" già operante presso l'AIFA e attualmente impiegato nello svolgimento dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*. E' altresì prevista l'applicazione da parte del *Fornitore contraente*, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA

nomina il Sig. \_\_\_\_\_ quale proprio Direttore dell'esecuzione del

*Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio* .

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei

*Servizi* il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da

interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e

coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel

rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,

dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e

comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente

*Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'*Affidatario* rilevi un potenziale pericolo per la

salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con

conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato

avviso.

3. L'*Affidatario* è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni,

costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate,

direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di

altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Affidatario*.

4. I *Servizi* oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione del

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei

lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'*Affidatario* di disporre affinché



nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure

generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'*Affidatario*

dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

All'atto della stipula l'*Affidatario* produce il Documento di Valutazione dei Rischi

(*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo ai *Servizi* e alle attività

descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA* ha facoltà di

chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso

alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'*Affidatario*

rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso. In

aggiunta a quanto sopra, l'*Affidatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'*Affidatario*:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;

- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze – *DUVRI*, citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del *Contratto* e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

#### **Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni

eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza

di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei

*Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi .

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire

l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di

qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi

per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei

*Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula

l'*Affidatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al

presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento

dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta

polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al

termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo

adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del

*Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Affidatario* solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante

dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente

alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o

di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non

coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni

eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al

risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

1. All'atto della stipula, l'*Affidatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art.

103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

#### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Affidatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto previsto al paragrafo 3 "Materiali" del Capitolato Tecnico nel formulare il preventivo richiesto dall'AIFA;

- 100,00 euro per ogni ora lavorativa di ritardo sullo specifico intervento rispetto a quanto indicato al paragrafo 4 "Tempi di intervento" del Capitolato Tecnico;

- 200,00 euro per ogni giornata in cui non sia stata assicurata per intero la copertura del Servizio di Presidio Fisso;

- 400,00 euro per ogni sostituzione del personale non autorizzata, con obbligo di presentare una candidatura alternativa entro 2 giorni lavorativi. Nel caso questo non si verifichi, l'evento sarà considerato colpa grave e gestito mediante le clausole di recesso del Contratto, anche valutando un maggior danno per l'AIFA.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo

netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove

l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del

*Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli

importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua

insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di

diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle

penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per

iscritto a mezzo pec. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, parimenti a mezzo

pec all'indirizzo [procedure.gara@pec.aifa.gov.it](mailto:procedure.gara@pec.aifa.gov.it), le proprie deduzioni ad AIFA nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora

dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al

*Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio

dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della

medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in

cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel

presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli

eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non

regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) L'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'affidamento del presente *Contratto*, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Affidatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Affidatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Affidatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Affidatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Affidatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Affidatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte



delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'*Affidatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Affidatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Affidatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli

incarichi conferiti dall'*Affidatario* in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Affidatario* che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'*AIFA* per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Affidatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Affidatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare, l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste

non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito – Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Affidatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Affidatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore*

*contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Affidatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Affidatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(*ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'Affidatario:*) E' consentito il subappalto dei servizi di \_\_\_\_\_ di cui all'art. 2 punto \_\_\_\_\_ che precede nei confronti della società \_\_\_\_\_,

giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente* con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assunta al protocollo

AIFA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ contenente in allegato la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi

dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della

citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà

immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta

subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in

merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in

parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA,

pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione

definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale

risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al

pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al

*Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art.

105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando

Mepa citato al precedente art. 1.

#### **Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

**1.** Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in

merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative

relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei

*Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del

*Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano

copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in

possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Affidatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Affidatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Affidatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Affidatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà

immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Affidatario* possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "Responsabile del trattamento", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 28 del Regolamento, come da "Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679".

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

4. L'*Affidatario* si impegna ad informare il proprio personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

6. L'*Affidatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Affidatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della



corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Affidatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura e al presente *Contratto*.

#### **Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'*Affidatario* nei confronti del personale**

##### **utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'*Affidatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Affidatario* da un regolare rapporto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Affidatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'AIFA invita per iscritto l'*Affidatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AIFA procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Affidatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Affidatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Affidatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Affidatario* manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Affidatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Affidatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Affidatario* manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o

fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Affidatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

#### **Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio**

1. Il servizio di Presidio fisso:

I *Servizi* oggetto del presente *Contratto* saranno assicurati dal *Fornitore Contraente* con risorse di adeguato profilo professionale ed esperienza in proposito e con una buona conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta, utilizzando idonea strumentazione, a carico dello stesso e preventivamente approvata dall'*AIFA*.

I servizi saranno erogati dal *Fornitore Contraente* impiegando minimo n. \_\_\_\_ FTE (Full Time Equivalent) dedicato.

Relativamente all'individuazione di dette risorse, all'atto della stipula del presente *Contratto*, l'*AIFA* valuterà le candidature proposte in merito dal *Fornitore Contraente*.

L'*AIFA* si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del *Contratto*, di escludere le risorse eventualmente ritenute non idonee e di richiederne la tempestiva sostituzione.

L'*Affidatario* si impegna a garantire la presenza costante del servizio di presidio presso la sede dell'*AIFA*. In ogni caso di assenza del personale addetto al Servizio, adibito a sede dell'*AIFA* (ad es per ferie, malattia, turnover, ecc) l'*Affidatario* provvederà alla sua immediata e tempestiva sostituzione - subordinata al previo gradimento da parte dell'*AIFA* - con altra risorsa in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

Il Responsabile Coordinatore nominato dal *Fornitore contraente* concorderà con

l'*AIFA* il periodo in cui poter usufruire del proprio periodo di ferie estive, le quali

dovranno coincidere con i periodi di minore attività dell'*AIFA*.

Presso la *Sede* dell'*AIFA*, non potranno operare risorse diverse da quelle individuate

ai sensi del presente articolo.

## 2. Orario del presidio:

Il presidio sarà effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 13.00 e dalle

ore 14.00 alle ore 16:30. Sono escluse le festività nazionali e locali del Comune di

Roma.

Su richiesta di AIFA, in particolare circostanze di carattere istituzionale, gli orari di

inizio e fine del servizio di presidio potranno essere rispettivamente anticipati o

ritardati e il servizio potrebbe essere svolto in sedi differenti ma sempre all'interno

del Comune di Roma Capitale senza oneri aggiuntivi.

Il Fornitore affidatario dovrà garantire l'assistenza, mediante personale qualificato,

per tutti i controlli sugli impianti oggetto di conduzione e manutenzione durante i

sopralluoghi di enti pubblici (ASL, INAIL, VVF, organismi notificati, ecc.).

## 3. Reperibilità:

Dovrà essere garantito il Servizio di Reperibilità e pronto intervento anche al di fuori

degli orari di presidio sopra indicati, consistente nella effettuazione di interventi

urgenti a fronte di guasti accidentali e non prevedibili derivanti dall'utilizzo,

funzionamento e/o decadimento degli impianti e/o delle componenti edilizie e/o

delle postazioni di lavoro.

Il suddetto presidio straordinario dovrà essere attivato e cessato mediante

un'esplicita richiesta formale da parte dell'*AIFA*.

Al fine di garantire la rintracciabilità, l'Impresa dovrà dotare il personale

specializzato di telefono cellulare.

Rientra nell'ambito del servizio di pronto intervento di emergenza, in qualunque orario, l'attività di riporto al piano degli impianti elevatori e la chiamata del manutentore per il successivo ripristino del funzionamento dell'impianto, garantendo al personale adeguata formazione in merito.

A tal fine, l'AIFA potrà richiedere, previa comunicazione e senza ulteriori oneri, prestazioni al di fuori dell'orario del presidio sopra descritto, anche in orario notturno, e/o di sabato o in giorni festivi, per un massimo di 160 ore.

#### **Art. 18 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 19 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'*Affidatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art.

2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Affidatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di *AIFA* (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 83234231F3")

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i

Servizi di gestione e manutenzione degli impianti delle sedi AIFA per n. 24 mesi")

- codice tributo: 456T.

2. L'*Affidatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: [protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it), di copia del modello F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "**Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. 83234231F3, Fornitore \_\_\_\_\_**" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 19 (diacianneve) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Affidatario*. Esso è redatto su 40 (quaranta) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'*Affidatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**Agenzia Italiana del Farmaco**

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Antonino Laganà)

(\_\_\_\_\_)

Dichiarazione dell'*Affidatario* annessa al *Contratto*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:) Procuratore munito dei necessari poteri dell'*Affidatario*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di

seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell’esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d’interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’Affidatario nei confronti del personale

utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente

( \_\_\_\_\_ )